

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa

20149 MILANO

Via Monte Rosa, 21

Tel. 02.438291

Fax 02.48005833

E-mail: progettispeciali@anci-calzature.com


Cap. Soc.: € 10.400 i.v.

C.F./P.I.: 07199040150

Reg. Imprese n° 229059

Trib. di Milano

R.E.A. n° 1147818



CIMAC Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

Sede operativa

C.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393

E-mail: ce@cimacpv.it - Internet: <http://www.cimacpv.it>

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**l' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Autorizzato con Decreto Ministero Industria della Repubblica Italiana
del 11 ottobre 2000 - Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE N°. 0161/17147/10

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

Zoccolo - art. "F-S.FU"

Fabbricante (vedi note):

SC BALDO S.R.L.

STR. FOSTULUI

517679 SINTIMBRU JUD ALBA

ROMANIA

Vigevano, 4 ottobre 2010

Il Responsabile Tecnico del Centro
Ing. Giuseppe Bellotti



1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura da lavoro per uso professionale conforme alla norma EN ISO 20347:2004+A1:2007

Modello: zoccolo



Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 35 a 46 (punti francesi)

Identificazione della forma: FL

Lavorazione: Inchiodata (con suola d'usura incollata)

La calzatura è dotata di plantare non estraibile





2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII (ove applicabile).

- EN ISO 20344:2004+A1:2007 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20347:2004+A1:2007 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature da lavoro.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 20104739	del 4	ottobre	2010
C.I.M.A.C.	RP 20104740	del 4	ottobre	2010

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di zoccolo articolo "F-S.FU" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature da lavoro specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20347:2004+A1:2007;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 12 della norma EN ISO 20347:2004+A1:2007:

- zona del tallone aperta;
- assorbimento di energia nella zona del tallone (E);
- suola senza rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20347:2004/A1:2007 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRA".

I componenti in cuoio e/o in tessuto della calzatura soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII relativamente al contenuto di sostanze pericolose (coloranti azoici).

I componenti in metallo a contatto con il piede soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII relativamente al tasso di cessione di nichel.



5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono riportate sul fondo della calzatura:

- la sigla "CE"
- il codice dell'articolo: F-S.FU
- i riferimenti normativi: EN ISO 20347:2007 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: OB-E-SRA (vedi note)
- la misura della calzatura.

All'interno della calzatura è indicata:

- la data di fabbricazione (trimestre ed anno)

Sul tomaio è indicato:

- il marchio del fabbricante: "BALDO".

6. Note:

- Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato dalla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a proprio nome.
- La marcatura del riferimento normativo e dei simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata devono essere adiacenti.
- Il presente attestato di certificazione CE deve essere conservato dal fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".
- Il fabbricante deve informare l'ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC di ogni modifica relativa al prodotto, al luogo/processo di fabbricazione e, se pertinente (DPI di III categoria), del Sistema Qualità se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/686/CEE.
- Il fabbricante deve mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità del modello certificato rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento e rendere disponibile, su richiesta dell'ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC, tali registrazioni.
- Il fabbricante deve adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni carenza rilevata nel prodotto che hanno effetto sulla conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza indicati nell'attestato di certificazione CE.